

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
(SEZIONE II° CIVILE)**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. SOCIETÀ ha convenuto in giudizio la BANCA esponendo di intrattenere rapporto di conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS; che le somme reclamate dalla banca in forza di tale rapporto non sarebbero dovute essendo stato superato il tasso soglia d'usura, come pure in quanto sarebbero stati addebitati interessi anatocistici, come pure commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. Di talchè ha richiesto il ricalcolo delle somme corrisposte e, conseguentemente, la restituzione delle somme indebitamente percepite, ovvero il riaccredito in conto.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.

II. In via preliminare, la Banca ha eccepito che il conto corrente in oggetto sarebbe ancora aperto.

La circostanza è pacifica ed incontestata.

Questo significa che la domanda di ripetizione avanzata si appalesa inammissibile e va reietta. In tal caso, infatti, non è tecnicamente configurabile alcun pagamento ripetibile, nel caso in cui il rapporto di c.c. sia ancora in essere.

Il principio viene ribadito dalla Corte di Cassazione: *“l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal*

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, n. 1162 dell'8 ottobre 2020*  
*cliente all'atto della chiusura del conto*” (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798, seguita da recente e conforme giurisprudenza di merito, anche di quest'Ufficio: Trib. Catania 6 febbraio 2019, in dejure; Trib. Benevento 14 maggio 2019, ivi; App. Lecce 10 dicembre 2019, ivi).

Da quanto precede, consegue che le domande avanzate dall'attore, con riguardo al c.c. ancora aperto, in quanto inammissibile, non essendovi stato alcun pagamento, vanno dichiarate inammissibili e reiette.

A nulla rileva replicare, come fa la difesa attorea, che nella specie sussisterebbe comunque un interesse ad agire in capo al correntista per la declaratoria delle illegittimità dedotte.

Il rilievo non è fondato tenuto conto delle conclusioni dispiegate dall'istante.

In esse infatti si invoca la declaratoria di illegittimità nell'applicazione di maggiori interessi passivi, di cms, come pure di addebito di spese, con richiesta di condanna della banca allo storno e riaccredito della somma indebita in caso di estinzione del conto.

Da quanto precede emerge che ogni domanda e/o eccezione resta assorbita nella pronuncia di rigetto.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Ma.ro. s.r.l. con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2018,

1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.

Modena, 8 ottobre 2020

Il Giudice  
dott. Roberto Masoni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*